

Sent. n. 7/2024 pubbl. il 23/02/2024
Rep. n. 9/2024 del 23/02/2024



Concordato Minor

1
2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. iscritto al n. 104/2023 promosso con ricorso ex artt. 74 e seg. C.C.I.I. da [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Ragni e con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, Via C. Pisacane n. 1/a, giusta procura redatta su foglio separato allegato al ricorso;

RICORRENTE

Con ricorso in data 27/12/23 [REDACTED]

[REDACTED]

ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"CHIEDE A) che l'Illustrissimo Tribunale adito, ritenuta la proposta fornita soddisfacente i requisiti previsti dagli artt. 74, 75 e 76 del D. lgs. 14/2019:

- *Disponga la pubblicazione del decreto ex art. 78, c. 2, lett. a);*
- *Disponga la sospensione, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di ogni procedimento esecutivo eventualmente pendente in danno della signora [REDACTED] ricorrente in quanto, nelle more di convocazione dei creditori, una eventuale esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto;*
- *Disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, - sotto pena di nullità - essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*

B) che l'Organismo di composizione della crisi adito nella persona del Gestore Avv. Manuela Milani, ritenuta la proposta fornita soddisfacente i requisiti previsti dagli artt. 74, 75 e 76 del D. Lgs. 14/2019;



Sent. n. 7/2024 pubbl. il 23/02/2024

Rep. n. 9/2024 del 23/02/2024

- proceda alla comunicazione ai creditori della proposta avanzata dalla [REDACTED] ed eventualmente, in caso di mancato accoglimento della predetta proposta, modifichi la stessa per raggiungere l'offerta migliore e più calzante alle esigenze dei creditori e del debitore;

IN SUBORDINE:

Qualora il piano formulato non dovesse trovare il consenso del 50% dei creditori, si chiede che venga concessa alla [REDACTED] la possibilità di modificare il piano con l'aiuto dell'Organismo di Composizione della Crisi adito, tenendo conto delle richieste dei creditori e, all'esito di tale modifica, fissare nuova udienza per permettere a questi ultimi di fornire il proprio assenso o diniego alla eventuale nuova proposta che verrà presentata;

IN OGNI CASO:

- Disporre l'inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti [REDACTED] fino a quando l'omologazione dell'accordo con i creditori non sia concessa o comunque fino a quando non sia formulato il rigetto della proposta.”.

Con decreto in data 10/1/24 (dep. in pari data) si è così disposto:

IL GIUDICE DELEGATO

Visto il ricorso ex artt. 74 e seg. C.C.I.I. depositato in data 27/12/23

qualità di titolare della cessata [REDACTED]

vista la documentazione allegata ed in particolare la relazione particolareggiata dell'OCC, Avv. Manuela Milani, in data 20/12/23, che comprende le indicazioni richieste dall'art. 76 comma secondo C.C.I.I.;

rilevato che la proposta di concordato minore in questione prevede l'apporto di finanza esterna messa a disposizione dal marito della ricorrente a norma dell'art. 74, comma secondo, C.C.I.I.;

ritenuto che la proposta sia ammissibile risultando soddisfatti i requisiti di cui all'art. 74 e segg. C.C.I.I. atteso che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 comma primo lett. c) C.C.I.I., e che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I., salva più approfondita valutazione in sede di omologazione;

rilevato che, come si legge nella relazione particolareggiata (pag. 3), “le esposizioni debitorie della [REDACTED] e cessata a seguito della cancellazione dal Registro Imprese della ditta individuale [REDACTED]

osservato che deve condividersi l'orientamento secondo cui la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non è ostativa all'apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII, nonostante il disposto dell'art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. (Trib. Ancona 15/11/23);

considerato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 78, comma 2 bis, C.C.I.I. per la nomina di Commissario Giudiziale;

P.Q.M



Dichiara aperta la procedura di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I. di cui al ricorso depositato il 27/12/23 [REDACTED]

dispone la pubblicazione del presente decreto in apposita area del sito web del Tribunale;

dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

assegna ai creditori termine sino al 9/2/24 entro il quale devono far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato cui ricevere tutte le comunicazioni, con espresso avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Riserva all'esito della relazione del Gestore della crisi ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Con relazione informativa in data 12/2/24 (dep. in pari data) il Gestore della crisi ha riferito di avere provveduto agli adempimenti richiesti e ha relazionato in merito all'esito del voto.

Dalla citata relazione risulta che il concordato minore de quo è stato approvato dall'87,95% dei crediti ammessi al voto.

Nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma secondo, C.C.I.I..

A norma dell'art. 80, comma primo, C.C.I.I. il Giudice, "verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione".

Va confermata la già ritenuta ammissibilità giuridica del concordato risultando soddisfatti i requisiti di cui all'art. 74 e segg. C.C.I.I., atteso che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 comma primo lett. c) C.C.I.I., e che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I..

In particolare [REDACTED] rientra nella categoria residuale costituita da "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", non potendo qualificarsi come consumatore atteso che "pur non rivestendo più la qualifica di imprenditore, presenta una massa debitoria che è da farsi risalire per la totalità alla cessata attività d'impresa". (v. relazione ex art. 76 comma secondo C.C.I.I., pag. 17).

L'impresa individuale [REDACTED] è cessata a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta il 23/5/23.

Come già rilevato nel decreto 10/1/24 sopra riportato, la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non è ostativa all'apertura di procedura di concordato minore



Sent. n. 7/2024 pubbl. il 23/02/2024

Rep. n. 9/2024 del 23/02/2024

liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII, nonostante il disposto dell'art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. (Trib. Ancona 15/11/23).

Nel caso di specie trattasi di concordato liquidatorio che, a norma dell'art. 74, comma secondo, C.C.I.I. può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne *"che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"*.

Come si evince dal ricorso ed è confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, le utilità che sono messe a disposizione dei creditori sono rappresentate esclusivamente da apporto di finanza esterna da parte [REDACTED], coniuge [REDACTED] nella misura di € 30.000,00.

In considerazione di tale apporto di finanza esterna e dei tempi ridotti di pagamento risulta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (v. relazione particolareggiata sub. 13, pagg. 18 e 19).

A norma dell'art. 75 comma secondo C.C.I.I. *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insite la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."*

Tale attestazione, da parte del Gestore della crisi, è contenuta nella integrazione in data 16/2/24 alla reazione del 12/2/24.

Il piano è fattibile atteso che, come risulta dalla relazione particolareggiata, *"non vi sono motivi palesi, oggettivi, conosciuti e prevedibili che non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della procedura come proposta ai creditori"*. (pag. 21).

La fattibilità è anche ribadita nella citata integrazione in data 16/2/24 alla reazione del 12/2/24. Come sopra detto è stata ampiamente superata la percentuale di cui all'art. 79 C.C.I.I. in mancanza di contestazioni.

Il concordato pertanto può essere omologato ex art. 80 C.C.I.I..

P.Q.M

Omologa il concordato minore promosso con ricorso ex artt. 74 e seg. C.C.I.I., depositato il 27/12/23, da [REDACTED]

Nomina Giudice Delegato il Dott. Andrea Gibelli;

Dispone che della domanda della debitrice e della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento di estratto sul quotidiano "la Voce di Mantova" a cura del Gestore della crisi Avv. Manuela Milani, che dovrà inoltre dare comunicazione immediata della presente sentenza a tutti i creditori;

Conferma che, sino al momento in cui la presente sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Prescrive che il Gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al Giudice sullo stato dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 80 C.C.I.I.;

Dispone che, terminata l'esecuzione, il Gestore della crisi, sentita la ricorrente, presenti al Giudice una relazione finale;

Rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;

Dichiara chiusa la procedura.

Firmato Da: GIBELLI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5894889dc95c9b4090b676c05e3
Firmato Da: MALAGHINI MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3155e9ca95afe20981040dd1293a179



Sent. n. 7/2024 pubbl. il 23/02/2024
Rep. n. 9/2024 del 23/02/2024

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Mantova 22/2/24.

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositate in cancelleria telematicamente
23 FEB. 2024

Firmato Da: GIBELLI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5894889dc605c9b8409f0b8d76c05a3
Firmato Da: MALAGHINI MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 315c5e9ca95a8e209810404d1293a179

